

Imposta sulle successioni e donazioni

L'articolo 6 del decreto-legge 262/2006 è stato abrogato e sostituito con un nuovo testo completamente riformulato rispetto a quello contenuto nell'originario disegno di legge. La nuova normativa è ora contenuta nei commi dal 47 al 54 dell'art. 2 della legge 24 novembre 2006 n. 286.

Questa volta, in tutta chiarezza e senza più sotterfugi, il Governo Prodi ha reintrodotta, chiamandola col proprio nome, *“l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione”*, come si legge al comma 47 della L. 286/2006.

Dunque, secondo quanto disposto dalla nuova norma, le imposte ipotecarie e catastali, che nel vecchio articolo 6 erano state innalzate al 4%, tornano nella misura già prevista per legge al 3%; contestualmente, viene abrogata la nuova tassazione introdotta da questo Governo con l'imposta di registro relativa alla *“dichiarazione di trasferimento a causa di morte”*. A fronte di queste abrogazioni viene, quindi, reintrodotta *ex novo* la tassa di successione vera e propria.

Il comma 47 dell'art. 2 della L. 286/2006 recita che la nuova tassa di successione viene applicata ai patrimoni eccedenti il valore di 1 milione di Euro per ciascun erede, mentre al di sotto di tale importo, come già detto sopra, gli eredi pagheranno l'imposta fissa del 3%.

Sebbene la norma sia così riformulata, con riguardo alla consistenza del patrimonio oggetto di tassazione, anche in questo caso nel computo dovranno essere considerati tutti i beni del defunto, immobili e mobili, per cui il raggiungimento di tale soglia potrà rivelarsi più frequente di quanto non si immagini. L'effetto negativo più macroscopico riguarderà il trasferimento delle attività da una generazione all'altra. Si pensi solo al valore di una attività, quale ad esempio un negozio o un albergo, che debba essere trasferito, per effetto di successione o donazione, da un padre ad un figlio: è logico immaginare che in tale caso il valore complessivo dei beni oggetto di trasferimento (ad esempio una o due case oltre all'attività commerciale) supererà facilmente la soglia stabilita dal Governo, rendendo di fatto tali trasferimenti molto più onerosi rispetto a quanto previsto dalla normativa precedentemente in vigore. Tale situazione costituirà certamente un deterrente alla crescita e allo sviluppo economico del nostro Paese, soprattutto al Nord, dove sono maggiormente concentrate le piccole e medie imprese. Infatti, tra le altre cose, proprio la necessità di dare maggiore impulso allo sviluppo economico del Paese aveva giustificato l'abrogazione di tale imposta da parte del precedente Governo della *Casa della Libertà* (vedi legge 18 ottobre 2001 n. 383, c.d. Tremonti-bis che all'art. 13 aveva disposto *“l'imposta sulle successioni e donazioni e soppressa”*).

Non solo, ma vi è da fare una ulteriore considerazione che dimostrerà il danno e l'inutilità della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: nonostante essa sia stata così riformulata rispetto all'originario testo, ciò non assicurerà comunque allo Stato delle entrate sufficienti tali da giustificare la sua reintroduzione. Il comma 54 della Legge 286/2006 dispone, in modo del tutto incomprensibile, che *“Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.”*, senza dare conto in modo certo ai cittadini di come, ma soprattutto di dove, verranno investiti i soldi prelevati con la nuova tassa.

Passando ora ad approfondire nel merito i contenuti della nuova norma, vengono fissate le seguenti aliquote:

- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta;
- 6% per i parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta e collaterali fino al terzo grado;
- 8% per tutti gli altri soggetti.

Il comma 49 conferma, poi, le aliquote sopra indicate e la franchigia stabilita per le successioni vale anche per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito.

Con cadenza quadriennale, precisa il nuovo comma 51, si procederà all'aggiornamento degli importi esenti, tenendo conto dell'indice del costo della vita.

Con riguardo alla entrata in vigore delle nuove disposizioni, il testo si presenta alquanto poco chiaro. Difatti, il comma 53 dispone che *“Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006...”*. Se così fosse, considerando pertanto tale normativa retroattiva, non dovrebbero trovare applicazione le norme del decreto-legge 262/2006. Tale ultima disposizione trova però una chiara smentita in quanto scritto, invece, nell'art. 1, comma 2 del decreto di conversione, ove si specifica che *“sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262”*. Da quanto evidenziato, si può solo ipotizzare che il Governo abbia voluto evitare che nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 262/2006 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per le successioni venisse applicata la nuova normativa appena descritta che risulta più favorevole rispetto alla legislazione precedente contenuta nel decreto-legge 262/2006. Pertanto, per effetto di quanto appena riportato, si può concludere che le nuove norme previste dalla legge di conversione troveranno applicazione solo alla sua entrata in vigore, mentre la disciplina prevista dal decreto-legge 262/2006 sarà applicata per il periodo intermedio tra la emanazione del decreto stesso e la legge di conversione.

E' palese che il legislatore abbia adottato una tecnica legislativa che creerà agli operatori del settore numerosi problemi di interpretazione e applicazione della normativa di materia. Il Governo, preoccupato solo di introdurre una tassa in più, non si è minimamente preoccupato invece di coordinare la vecchia e la nuova normativa in materia di successioni e donazioni.

Dispone infatti il comma 50 che *“Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001”*.

Il primo e lampante esempio del mancato coordinamento si ha prendendo in considerazione proprio quanto disposto dal dpr 346/1990. Mentre quest'ultimo fa riferimento, per delineare l'oggetto dell'imposta, ai trasferimenti di “beni e diritti”, la L. 286/2006 parla di trasferimenti di “beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito ed anche ai vincoli di destinazione”. E siccome in diritto ogni parola ha un preciso significato ecco che le due norme tracciano confini diversi in merito alla medesima imposta. Quale delle due bisognerà considerare giusta?

Ma numerosi altri esempi, quale quello relativo al termine per la presentazione dell'imposta di successione, confermano la mancanza assoluta di tale Governo di garantire al cittadino una legislazione seria, precisa ed univoca. Ma se certezza del diritto non c'è più il Governo Prodi ci ha però dato un'altra certezza: quella di pagare nuove ed ulteriori tasse.

Dott. Susanna Anvar
Milano, 8 novembre 2006